

TI_GERICHTE 38.2011.68 vom 2. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.68_d20100902

FR: TI_GERICHTE 38.2011.68 du 2 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2011.68 del 2 settembre 2010

Regeste

Cassa,sulla base dec.della SdL(ass.non resid.in CH),chiesto rest.ID versate 8/09-2/10. Cassa non ha però appurato se cond.per ricons.o revis.date.In casu dubbi circa errore manif.Tuttavia adempiuti presupp.per revis.:Cassa quando erogato ID non a conosc.elem.conclud.circa resid.Dec.su opp.confermata

Erwägungen

E. 25

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del

E. 28

marzo 2006 emessa da questa Corte; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008), non risultando aver conservato in Svizzera (Stato dell'ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale (cfr. doc. 33; C). L'assicurato, del resto, mai ha preteso l'applicabilità al suo caso del vReg. CEE 1408/71 – sostituito con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dal Regolamento 883/2004 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei Reg. (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione emessa dalla SECO nell'aprile 2012), né della giurisprudenza concernente i frontalieri “veri” ma atipici. Tuttavia la Cassa, quando nei mesi da agosto a dicembre 1999 ha erogato le indennità di disoccupazione all'assicurato, si è fondata sulla relativa domanda in cui, come visto, quest'ultimo quale suo indirizzo aveva indicato _____ (cfr. doc. 69; M consid. 2.9.). E' stato, infatti, solamente a seguito della richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento da parte dell'URC nel gennaio 2010 che la Sezione del lavoro ha esperito i necessari accertamenti ed è giunta alla conclusione che l'assicurato non risiedeva effettivamente in Svizzera (cfr. consid. 2.9.). Occorre, dunque, chiedersi se in concreto si è confrontati con un errore “manifesto” che permette di procedere a una riconsiderazione (cfr. consid. 2.5.; 2.6.). Tale questione, in casu, non va indagata oltre, poiché in ogni caso, come verrà meglio esposto al considerando seguente, nel caso di specie la richiesta di restituire le indennità di disoccupazione percepite da agosto a dicembre 2009 non risulta censurabile, essendo date le premesse per una revisione processuale. 2.12. Dagli atti si evince che dall'audizione dell'assicurato del 12 febbraio 2010 (cfr. doc. 33) e dalle ulteriori verifiche esperite dalla Sezione del lavoro è emerso che l'insorgente non avesse legami familiari o affettivi in Svizzera (cfr. doc. 33; C). Egli ha sì indicato di avere amici sia in _____, che in Svizzera e all'estero, ma per quanto attiene alla Svizzera non ha fornito alcun nominativo (cfr. doc. 33). Inoltre il ricorrente, che non aveva concluso alcun contratto di locazione in Svizzera, siccome veniva ospitato presso la sede del datore di lavoro di _____ (cfr. doc. 85; 14), dove non possedeva alcun bene al di fuori degli

effetti personali (cfr. doc. 33; C), non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare la sua presenza costante in Svizzera per il periodo in questione. Segnatamente egli non ha prodotto fatture mediche, del dentista, canoni di ricezione, altre assicurazioni ad eccezione dell'assicurazione malattie obbligatoria, abbonamenti a club o riviste (cfr. doc. C). Da queste nuove circostanze la Sezione del lavoro ha dedotto - correttamente (al riguardo cfr. STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011) - che l'assicurato non ha reso sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI da agosto 2009 a febbraio 2010, ciò che implicava il diniego alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.7.). Come visto sopra (cfr. consid. 2.11.), la decisione del 2 settembre 2010 emanata dalla Sezione del lavoro è del resto vincolante. Pertanto quanto addotto dall'assicurato per confutare la conclusione a cui è giunta la Sezione del lavoro (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio. In simili condizioni, poiché la Cassa al momento della concessione delle indennità di disoccupazione relative ai mesi da agosto a dicembre 2009 non era, in ogni caso, a conoscenza degli elementi sopra menzionati e i nuovi mezzi di prova su cui poggiano sono concludenti, in quanto avrebbero indotto l'autorità resistente a statuire diversamente, quest'ultima era autorizzata a sottoporre i conteggi delle prestazioni a una revisione processuale (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003). 2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha ordinato al ricorrente la restituzione della somma di fr. 8'244.10, corrispondente alle indennità di disoccupazione versategli dal mese di agosto al mese di dicembre 2009 (cfr. 44-49). La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.